



Prefettura di Benevento
Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 43168

Benevento, 19 dicembre 2017

Al Signor Sindaco del Comune di
BENEVENTO

OGGETTO: Trasmissione decreto approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato:

Aderendo alla richiesta della Direzione Centrale della Finanza Locale, si notifica copia del decreto ministeriale n. 0174413 del 19/12/2017, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2017, di codesto Comune.

Copia del provvedimento dovrà essere notificata, per gli effetti di cui agli artt. 264 e 265 T.U.O.E.L., anche all'Organo di revisione contabile.



CITTÀ DI BENEVENTO

Prot. 140820 del 19/12/2017

IL VICE PREFETTO VICARIO

(Canale)

- + Segretario f.le
- + Finanze
- + Pres. C.C.

URGENTE

IL SINDACO
Mario Clemente **MASTELLA**



Il Ministro dell'Interno

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;



Il Ministro dell'Interno

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019 adottata dal Comune di Benevento (BN) con deliberazione consiliare n. 17 del 04.05.2017;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 07.11.2017;

DECRETA

Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Benevento (BN), attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. L'Ente ha, a tal fine, predisposto un'ipotesi di bilancio idonea ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni



Il Ministro dell'Interno

di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.

Articolo 2

Al fine di garantire la permanenza della stabilità della gestione, relativamente alla gestione del personale, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 21.04.2017, approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in data 26.09.2017.

Articolo 3

E' approvata, con le prescrizioni del presente decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2017-2019 del comune di Benevento (BN) adottata con deliberazione consiliare n. 17 del 04.05.2017.

Articolo 4

L'Ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 5

E' fatto obbligo al comune di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell'ipotesi, il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, sulla base dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Tuttavia, resta fermo l'obbligo di approvare il rendiconto 2017 ed il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 entro i termini prescritti dalla legge, ovvero prorogati con decreto del Ministero dell'interno.

Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'Ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

Articolo 7



Il Ministro dell'Interno

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al Consiglio dell'Ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

Copia del presente decreto è inviato alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo - di Benevento per la notifica al Comune di Benevento e all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza e prescritti.

Roma, li 19 DIC. 2017

PER IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Bocci)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Rome 19 dicembre 2017
Funzione Organico Finanziario
(FLAVIA MONTANO)

ISTITUTO POLIGRAFICO E COPIA DELLO STATO

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.



Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2017-2019 DEL COMUNE DI BENEVENTO (BN)

PRESCRIZIONI

- 1) RELATIVAMENTE AL PERSONALE, AL FINE DI GARANTIRE LA STABILITÀ DELLA GESTIONE, L'ENTE, PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DECORRENTI DAL 1 GENNAIO 2017:

1.1 DEVE ATTENERSI al disposto dell'art. 267 del TUEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 DEVE ATTENERSI al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 DEVE CONTENERE le spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente, dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 11 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114. Il Comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o al minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e modificato dagli articoli 3 ed 11 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014 n. 114.

- 2) RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE, AL FINE DI MANTENERE LA STABILITÀ DI GESTIONE, IL COMUNE, PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2017 DEVE:

2.1 applicare e riscuotere l'imposta municipale propria sperimentale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, nell'aliquota massima ivi stabilita,



Il Ministro dell'Interno

per tutte le categorie di immobili;

- 2.2 deliberare, applicare e riscuotere, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677, modificato dall'articolo 1 del decreto - L. 6 marzo 2014, n. 16;
- 2.3 applicare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'aliquota massima deliberata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e modificato dall'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;
- 2.4 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;
- 2.5 applicare e riscuotere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- 2.6 applicare e riscuotere, salvo proroghe di legge, la tariffa annua del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o la tariffa corrispettiva, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; a norma di quanto stabilito dal comma 19 del precitato articolo, eventuali riduzioni o esenzioni dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; dall'anno 2014, trova applicazione la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014); assicurare il controllo delle superfici imponibili con la quantificazione delle superfici catastali come prescritto dall'art. 1, comma 340 della legge 311/2004.
- 2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
- 2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n° 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n° 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricomprese,



Il Ministro dell'Interno

l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo; in particolare, quanto ai diritti di istruttoria, si raccomanda all'ente di limitarne l'applicazione all'unica ipotesi per la quale sono previsti e cioè per i procedimenti di competenza del SUAP (sportello unico attività produttive), ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 447/98 e successive modifiche e integrazioni, così come, relativamente ai diritti di urgenza e vari, di disporre l'applicazione e determinarne l'importo nel rispetto della normativa di settore. Si raccomanda di provvedere alla fissazione di criteri per l'applicazione dei diritti in misura superiore ai minimi tabellari.

- 2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge;
- 2.10 adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione delle pratiche di condono edilizio in vase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;
- 2.11 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell'art. 243, comma 2, lettera a) del TUEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina regolamentare.
- 2.12 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del TUEL, relativamente alla copertura del costo complessivo del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;
- 2.13 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati attraverso l'impiego di apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a distanza. L'ente deve tener conto dell'articolo 4 ter comma 16 del D.L. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede, in applicazione del disposto di cui ai commi 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'art. 142 del C.d.s. un ulteriore aumento del 50 per cento della quota vincolata oltre quella già prevista dall'art. 208 del Codice della strada. Detta ulteriore quota del 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 del Codice della strada sono da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;



Il Ministro dell'Interno

- 2.14 provvedere all'adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. 133/2008, comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle necessità dell'OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche di tipo regolamentare, finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi. Provvedere senza ulteriore ritardo, all'avvio e alla conclusione dei procedimenti per l'alienazione degli immobili.
- 2.15 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e ove possibile, quelli dati in comodato, adottare la delibera di aggiornamento dei canoni, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di quelle regolamentari, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate nella misura dovuta.
- 2.16 provvedere annualmente all'adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato, anche se negativa;
- 2.17 deliberare annualmente, assicurando il superamento del minimo impegnato, applicare e riscuotere la tariffa del servizio acquedotto in modo che i costi complessivi della gestione del servizio, riferiti ai dati di competenza, siano coperti con la relativa tariffa in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 243, comma 2, lettera b) del TUEL; a tal fine i costi complessivi di gestione devono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;
- 2.18 applicare e riscuotere il canone per la raccolta e la depurazione delle acque attenendosi scrupolosamente, nella determinazione degli importi e nella modalità di applicazione, a quanto disposto dal CIPE e a quanto statuito con la deliberazione del 18.12.2008;
- 3) RELATIVAMENTE ALLA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE, AL FINE DI MANTENERE LA CORRETTA ED EQUILIBRATA GESTIONE, L'ENTE DEVE:
- 3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;
- 3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;
- 3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione ed effettuare, a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando, in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2016, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi dovranno essere



Il Ministro dell'Interno

trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'organo straordinario della liquidazione per il finanziamento della massa passiva;

- 3.4 per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;
- 3.5 i responsabili dei servizi e l'Organo di revisione sono tenuti a controllare e monitorare l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l'attuazione di tutte le misure idonee per prevenire l'evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un'azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.
- 3.6 fino al 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 (la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203), è ridotta al 55 per cento, come previsto dall'art.1 comma 702 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

4) RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI, AL FINE DI MANTENERE LA CORRETTA ED EQUILIBRATA GESTIONE, L'ENTE DEVE:

SPESA PER IL PERSONALE

- 4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro, fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 e ss. del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

Esso, inoltre, deve tener conto del divieto di prevedere le risorse che alimentano il fondo a norma dell'art. 15 comma 1, lettere b), c) e comma 2 (1,2% monte salari 1997), il quale *"non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"* (v. comma 3 del medesimo articolo 15 del CCNL 1/4/1999).

Il fondo 2017, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, resta invariato rispetto al fondo 2016, come determinato per il 2016, ricondotto entro il limite stabilito dalle risorse destinate a tal fine nel 2015. Esso è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio nel 2016 rispetto al 2015 (rapporto tra le medie dei due anni), tenendo conto del personale assumibile nel 2016 ai sensi della normativa vigente e della relativa pianificazione occupazionale.

- 4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;
- 4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per



Il Ministro dell'Interno

l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

- 4.4 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n.112/2008;

GESTIONE DEI SERVIZI

- 4.5 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;
- 4.6 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività evitando, altresì, mediante un costante controllo, l'insorgere di eventuali future perdite di bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell'ente;
- 4.7 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente, adottare gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione per la riduzione dei costi o, comunque, dello sbilancio di gestione; 4.8 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati impartendo opportune direttive al personale preposto alla gestione dei rapporti con le partecipate perché sia assicurata la riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti e sia adottato ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;
- 4.8 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un'adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- 4.9 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

4.10 Assicurare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;



Il Ministro dell'Interno

- che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUEL e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- che sugli eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUEL e successive modifiche, sia applicata la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 della L. 114/2014 successivamente modificato dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, nonché da quanto statuito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che definisce limiti in materia di spese per missioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che definisce limiti in materia di attività di formazione;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che definisce limiti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che definisce limiti per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 relativamente all'adozione di misure finalizzate al contenimento della spesa per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, di modifica dell'art. 12 del D.L. 98/2011 modificato in L. 111/2011 relativamente al divieto di



Il Ministro dell'Interno

- acquisire immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, fatto salvo le specifiche eccezioni ivi previste;
 - il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che prescrive limiti fino al 2016 in materia di spesa per l'acquisto di mobili ed arredi, salvo le eccezioni e le specifiche prescrizioni ivi sancite;
 - il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, c. 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e dalla L. 28/12/2015, n. 208 al comma 636 relativamente al divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con le deroghe previste dal successivo comma 144;
 - l'opportunità della organizzazione in forma accentrata, di un ufficio unico per gli acquisti di beni e servizi, al fine di realizzare economie di scala ed impartire opportune direttive ai fini della valutazione della congruità dei prezzi di mercato tenendo debito conto delle convenzioni stipulate dalla Consip;
 - la verifica dell'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;
 - il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n. 89 del 23 giugno 2014, in ordine alla riduzione della spesa per beni e servizi, anche secondo le modalità di cui al successivo comma 8 dell'art. 8 del D.L. n. 66/2014 e secondo quanto statuito dall'art. 1 commi 146 e 147 della L. 228/2012;
 - il rispetto di quanto statuito dall'art. 33 c. 3-bis del Codice dei contratti in ordine alle modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi, salvo quanto statuito dall'art. 23 ter c. 3 L. 114/2014.
- 5) RELATIVAMENTE AGLI ORGANISMI PARTECIPATI, AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA ED EQUILIBRATA GESTIONE, L'ENTE DEVE:
- 5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, impartendo, nella gestione dei rapporti con le partecipate, opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;
 - 5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
 - 5.3 vigilare sull'osservanza da parte delle società affidatarie *in house* delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 3 bis comma 6 della L. 148/2011;
 - 5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando



Il Ministro dell'Interno

situazioni di squilibrio;

- 5.5 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;
- 5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
- 5.7 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare che, sulla base del comma 6, dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste). Verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014; verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 555 della legge di stabilità 2014;
- 5.8 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;
- 5.9 assicurare l'osservanza del disposto di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativo all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;
- 5.10 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni.

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE CONTABILE, AL FINE DI MANTENERE LA CORRETTA ED EQUILIBRATA GESTIONE DEL BILANCIO, L'ENTE DEVE:

- 6.1 Assicurare il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e nazionale. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali



Il Ministro dell'Interno

sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo, nei termini e secondo le indicazioni di cui al comma 712 della Legge di stabilità 2016.

Trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e, con le modalità e nei termini indicati al comma 720 della Legge di stabilità 2016.

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE.

6.2 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti dalla concessione delle aree cimiteriali, dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio, avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.3 assicurare e mantenere durante la gestione dell'esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

6.4 assicurare che le entrate da proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al D.P.R. 380/2001, ove utilizzate per finanziare spese correnti, siano destinate alle esclusive finalità di cui alla Legge di stabilità per il 2016 art. 1 comma 737.

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.5 rispettare la corretta classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.6 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.7 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 204, primo comma, del TUEL;

6.8 valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario, trasferire risorse all'Osl provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili utilizzi per spese di investimento;

6.9 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente anche attraverso l'applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;



Il Ministro dell'Interno

- 6.10 tenere conto del disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 187 del TUEL, aggiunto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;
- 6.11 rispettare i principi del bilancio di cui all'art. 162 del TUEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;
- 6.12 assicurare l'adozione e l'aggiornamento periodico, negli anni, dell'inventario dei beni.